

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3931 del 31/07/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 -SOCIETÀ OMI SRL - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RUSSI, VIA DEI MESTIERI N. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4109 del 31/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno trentuno LUGLIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 -SOCIETÀ **OMI SRL** - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA E CARPENTERIA METALLICA, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RUSSI, VIA DEI MESTIERI N. 1.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Russi in data 31/01/2017 e acquisita da questa ARPAE con PGRA 1700/2017 in data 08/02/2017 (Pratica Sinadoc 5663/2017), dalla Società **OMI srl** (P.IVA 02441000391), avente sede legale e impianto in comune di Russi, via dei Mestieri n. 1, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali unite ad acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione in via generale – AVG – per le emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 272 del DLgs n. 152/2006 e smi e della DGR n. 2236/2009 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle compe-

tenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ *D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte V in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 2236 del 28 dicembre 2009 e smi* "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n. 152/2006, parte V";
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 5663/2017, emerge che:

- la Società svolge attività di riparazione macchine agricole e movimento terra e carpenteria metallica;
- la Società ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 31/01/2017 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE con PGRA. 1700/2017 del 08/02/2017, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali unite ad acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) di competenza di ARPAE SAC di Ravenna;
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) di competenza comunale;
 - autorizzazione in via generale – AVG - alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.272 del DLgs n.152/2006 e smi e della DGR n.2236/2009 e smi), per la quale si richiede il rilascio – di competenza ARPAE SAC;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata elementi mancanti ai fini istruttori come comunicato da questa ARPAE SAC di Ravenna allo SUAP con nota PGRA 2804/2017 del 01/03/2017;
- con nota PGRA 9103/2017 del 03/07/2017 lo SUAP ha trasmesso la richiesta di documentazione integrativa di ARPAE servizio territoriale di Ravenna per la matrice scarichi e da parte del comune in relazione all'impatto acustico;

- con nota PGRA 10839/2017 del 08/08/2017 lo SUAP ha trasmesso la **richiesta di proroga di 60 giorni** per la presentazione della documentazione integrativa sopracitata, concessa da questa ARPAE SAC con nota PGRA 11415/2017 del 23/05/2017;
- con nota PGRA 12280/2017 del 12/09/2017 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta relativa alla matrice acque reflue;
- con nota PGRA 15389/2017 del 22/11/2017 lo SUAP ha trasmesso alla Ditta una ulteriore richiesta di integrazione del Servizio Territoriale di ARPAE, in relazione alla matrice acque reflue, pervenuta in data 15/12/2017;
- ai fini dell'adozione dell'AUA sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli con prescrizioni:
 - con nota PGRA 174/2018 del 08/01/2018 parere del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per lo scarico di acque reflue industriali e acque di prima pioggia in acque superficiali;
 - con nota PGRA 5942/2018 del 09/05/2018 parere del comune di Russi per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società **OMI srl**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di riparazione macchine agricole e movimento terra e carpenteria metallica, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Società **OMI srl** (P.IVA 02441000391), avente sede legale e impianto in comune di Russi, via dei Mestieri n.1, per l'esercizio dell'attività di riparazione macchine agricole e movimento terra e carpenteria metallica;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali unite ad acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) di competenza di ARPAE SAC di Ravenna;
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) di competenza comunale;

- autorizzazione in via generale – AVG – per le emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.272 del Dlgs n.152/2006 e smi e della DGR n.2236/2009 e smi) di competenza ARPAE – SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue industriali unite ad acque di prima pioggia.
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche.
- **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera in via generale – AVG –.

3.b) È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.c) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

3.d) Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Relativamente all'impatto acustico qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3.e.) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente

provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Russi e al Consorzio di Bonifica della Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI UNITE AD ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Condizioni.

1. Le acque reflue industriali sono costituite da acque provenienti dalle operazioni di lavaggio mezzi in ingresso, qualora per le successive fasi di riparazione meccanica questo sia necessario. Il lavaggio viene effettuato su una piazzola cordolata e dotata di caditoie per la raccolta delle acque reflue industriali, posta in area scoperta;
2. le acque reflue industriali subiscono un trattamento in un impianto di produzione SAGIDEP costituito da una vasca di sedimentazione, un disoleatore dotato di filtro a coalescenza e di una serie di filtri posti in serie dei quali il primo a quarzite e il secondo a carboni attivi; è inoltre presente una vasca per l'accumulo e il parziale riutilizzo delle acque trattate.
3. le acque reflue industriali, dopo il trattamento di depurazione sopra descritto, sono scaricate in acque superficiali, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento **posto a valle della batteria di filtri**;
4. **le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05, della superficie di m² 855, sono** realizzate con pavimentazione in: asfalto (coefficiente di afflusso Ca=1);
5. le attività svolte sull'area di piazzale assoggettata alla raccolta delle acque di prima pioggia consistono nel passaggio dei mezzi aziendali, un'area adibita allo stoccaggio del materiale (pallet, altro materiale in legno) deposito temporaneo di parti di materiale smontato dai mezzi in riparazione;
6. le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle suddette aree, vengono **convogliate al sistema di trattamento, costituito da un pozzetto a tre vie di by-pass** e da un manufatto monoblocco per l'accumulo delle acque di prima pioggia, avente la capacità complessiva di 5 m³;
7. il sistema di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia, presenta un dispositivo semi-galleggiante per la separazione delle acque trattate dalle sostanze separate per sedimentazione o flottazione; in particolare esso consiste in un tubo in materiale plastico alla cui estremità è fissata una bocchetta la cui densità è stata studiata per mantenerla al di sotto del livello costituito dalle frazioni leggere. Questo sistema prevede che all'attivazione della pompa venga rimossa la massa di acque (cd trattate) comprese tra lo strato di materiale sedimentato e il suddetto strato di frazioni assimilabili ad idrocarburi, separati anch'essi per gravità;
8. le acque di prima pioggia trattate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, posto a valle del suddetto sistema, sono scaricate nella rete fognaria nera aziendale che ha come recapito le acque superficiali;

Prescrizioni acque reflue industriali

- a) lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 parte terza del Dlgs n°152/2006 smi per scarichi in acque superficiali;
- b) va eseguito con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/2006 smi per scarichi in acque superficiali. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD5, COD, fosforo totale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto ammoniacale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, tensioattivi totali, ferro, rame, zinco, **nichel, piombo, cadmio**;
- c) **dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle** acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da

tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

Prescrizioni acque di prima pioggia

- A) Lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 parte terza del Dlgs n°152/2006 smi per scarichi in acque superficiali, per i seguenti parametri SST, COD, Idrocarburi Totali, Ferro;
- B) va eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali, per i parametri sopra richiamati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con frequenza triennale ad ARPAE, SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;
- C) ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali avvenga entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/05;
- D) almeno con frequenza semestrale, dovrà essere effettuata manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia SAGIDEP al fine di mantenere conformi il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati);
- E) l'area di piazzale assoggettata alla raccolta delle acque di prima pioggia dovrà essere adibita esclusivamente al transito dei mezzi in attesa di riparazione e non all'attività di deposito di materiale; nello specifico non potranno essere depositati materiali e/o parti di ricambio non bonificate o imbrattate, tali da determinare il dilavamento delle acque meteoriche ricadenti su di esse. Su tale area potranno essere eventualmente depositati materiali completamente protetti e/o imballati.

Prescrizioni di carattere generale

- i. nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;
- ii. la planimetria della rete fognaria - Tavola denominata: planimetria fognature in scala 1:200 - ove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA;
- iii. I pozzetti ufficiali di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, dovranno essere mantenuti sempre accessibili agli organi di vigilanza, dovranno essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. I pozzetti ufficiali di campionamento dovranno avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Condizioni

1. lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali è costituito dalle acque provenienti dai servizi igienici e dalle docce dell'attività ;

Prescrizioni.

- a) **gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico**, al fine di assicurare un corretto funzionamento, devono essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- b) il pozzetto di prelevamento delle acque reflue domestiche deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
- c) la planimetria della rete fognaria allegata - Tavola denominata: planimetria fognature in scala 1:200 - ove viene indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA;

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale**AVG****Condizioni:**

- La Ditta OMI srl svolge attività di riparazione e manutenzione di macchine movimento terra e macchine agricole in Comune di Russi, Via dei Mestieri, n.1;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono all'attività di saldatura (E1), dotata di idoneo sistema di abbattimento mediante filtro a tessuto. L'attività è discontinua e viene svolta per circa 1 h/g, con un quantitativo di filo per saldatura pari a circa 15 kg/anno;
- I restanti punti (E2,E3) afferiscono al convogliamento delle manichette per prove motori. Anche le due emissioni sono dotate di sistemi di abbattimento mediante filtri a tessuto;
- nello stabilimento sono inoltre presenti: una caldaia alimentata a metano, ad uso civile, di potenzialità pari a 26 kW e quattro bruciatori Robur, alimentati a metano, di potenzialità pari a 34,2 kW;
- per le eventuali operazioni manuali di rifinitura, da cui si sviluppano polveri secche, la Ditta è tenuta a dotarsi di idonei dispositivi, anche mobili, in grado di captare e abbattere le emissioni che si generano da tale attività.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – SALDATURA – F.T. -**

Portata massima	1900	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	1	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E2,E3 – PROVE MOTORI

Per tali emissioni non si indicano limiti specifici alle emissioni a condizione che sia previsto un sistema di aspirazione dei gas di scarico tramite manichetta.

Prescrizioni specifiche per l'attività:

- a) Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.**

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. SALDATURA DI PARTICOLARI METALLICI

- SALDATURA AUTOGENA A GAS
- SALDATURA AD ARCO DIRETTO CON ELETTRODO FUSIBILE CONTINUO O DISCONTINUO
- SALDATURA AD ARCO SOMMERSO
- SALDATURA AD ARCO CON GAS DI PROTEZIONE INERTE O AD AZIONE RIDUCENTE
- SALDATURA ALL'IDROGENO ATOMICO
- SALDATURA AD INDUZIONE
- SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA)
- SALDATURA A FRIZIONE

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm³
-----------------------	-----------	--------------------------

2. BRASATURE E SALDOBRASATURE (DOLCI O FORTI)

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.). Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100	mg/Nm ³

3. Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

5. **L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;**

6. **La Ditta è tenuta, in sede di messa a regime degli impianti (entro il 31/12/2018) ad effettuare almeno un autocontrollo analitico alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. A tale proposito la Ditta è tenuta a comunicare la data di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui sopra. Gli esiti dei controlli devono essere trasmessi alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente;**

7. La Ditta è tenuta a dotarsi di un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni che dovranno essere effettuate ai sistemi di abbattimento installato, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **il quantitativo di filo per saldatura utilizzato, con frequenza almeno mensile.**

Prescrizioni generali.

- Le prescrizioni e/o i valori limite dell'allegato 4 sostituiscono, qualora più restrittive/i, le corrispondenti voci della Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 (Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera).
- Per quanto non specificato negli allegati alla presente si fa riferimento alle prescrizioni previste nella Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999.
- Gli impianti esistenti autorizzati per via ordinaria alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Determinazione n. 4606 del 04/06/1999, mantengono le disposizioni previste dall'autorizzazione in essere fino al rinnovo.
- Gli impianti e le attività di cui al punto precedente, in caso di modifica o trasferimento dell'impianto o dell'attività, sono sottoposti alle prescrizioni ed ai valori limite previsti della presente deliberazione, sulla base di quanto specificato ai sopraccitati punti 1 e 2.
- Gli impianti di cui all'art. 269 comma 14, per i quali non sono previste prescrizioni specifiche negli allegati tecnici alla presente deliberazione oppure ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 271

D.Lgs. 152/06, devono rispettare le prescrizioni dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

- L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.
- Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
- L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.Lgs. 152/06 e sue modifiche e integrazioni.
- L'autorità competente si avvale di ARPA per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati 3 e 4.

Prescrizioni tecniche generali.

- L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4.
- Ove previsto e secondo le modalità stabilite nella pertinente sezione dell'Allegato 4, la ditta è tenuta alla compilazione di un REGISTRO, dalle pagine numerate, su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.
- I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.
- I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e ne deve essere data comunicazione alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento (art 271 comma 14 D.Lgs. 152/06).
- Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro degli indicatori di attività (materie prime e ausiliarie/dati di produzione).
- I sistemi di abbattimento eventualmente prescritti dovranno essere conformi alle migliori tecniche disponibili.
- Controlli di messa a regime: la ditta, per ciascun punto di emissione attivato per il quale è stabilito un valore limite di emissione ovvero dove richiesto nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4, deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA, tramite raccomandata r.r.. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.

- Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto 8 devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche (Allegato 4). Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'Allegato 3B; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare deve essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- **I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.**
- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia

di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

- Qualora le emissioni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e movimentazione di materie prime o prodotti non fossero tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- Nelle attività che implicano l'utilizzo di prodotti vernicianti è da privilegiare l'utilizzo di vernici a base acquosa (si intendono prodotti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua) o vernici a base solvente con alta percentuale di materia solida. E' fatto obbligo l'utilizzo di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria pronti all'uso conformi a quanto previsto dal DM 27 marzo 2006 n.161 e successive modifiche.
- Le emissioni derivanti dagli eventuali impianti termici nuovi o modificati per la produzione di aria calda necessaria a fasi di essiccamento, cottura, torrefazione, affumicamento, ecc dovranno essere alimentati a gas metano se disponibile nella zona in cui è sito l'insediamento. In caso contrario possono essere utilizzati solo GPL, gasolio (a contenuto di zolfo $\leq 0.1\%$) o legno vergine (per i settori 4.5 e 4.8). In ogni caso tali combustibili devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Gli impianti termici dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gas metano o GPL, per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gasolio, che devono essere mantenuti in perfetta efficienza e per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- I limiti di emissione per impianti termici con potenza inferiore a 3 MW¹ alimentati a legno vergine (come definito all'allegato X, parte 2 sezione 4, punto 1, lettera d del D.Lgs. 152/06), sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	250	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C- organico totale)	50	mg/Nm ³
Acido cloridrico (espresso come HCl)	50	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%.

¹La presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile nel caso in cui un eventuale impianto termico alimentato a legno vergine presenti una potenza superiore o uguale a 3MW

METODI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

MISURAZIONI DISCONTINUE

I metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati sono:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHIM 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.